

Sentenza n. 1764  
RG n. 1575/2015

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di  
VERONA

Prima sezione Civile II Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:  
dott. Ernesto D'Amico dott. sa Lara Ghermandi d.ssa Raffaella Marzocca ha pronunciato la  
seguinte Presidente Giudice relatore Giudice

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1575/2015 avente ad oggetto: **Divorzio giudiziale**  
promossa da: **B. A. (X.)** rappresentata e difesa dagli Avv. ti G. e Prof. L. P. giusta **mandato a**  
**margin**e del ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio ed **elettivamente domiciliata**  
presso il loro studio in Verona, via X. **RICORRENTE**

contro

L. M. (X.) Rappresentato e difeso dall' avv. F. C. giusta **mandato a margine della** memoria difensiva  
di costituzione e risposta ed **elettivamente domiciliato** presso il suo **studio** in Verona, via X.  
**RESISTENTE** con l' intervento ex lege del Pubblico Ministero **in persona** del Procuratore della  
Repubblica.

CONCLUSIONI:

Il Procuratore di parte ricorrente chiede e conclude: Il procuratore della sig.ra B., dato atto che-in  
data 24.2.2016 è stata emessa sentenza non **definitiva** di dichiarazione della cessazione degli effetti  
civili del matrimonio, precisa **le seguinti conclusioni**: Nel merito: - obbligarsi il sig. L. M. a  
corrispondere alla sig.ra B. la **somma mensile** di euro 700, 00 a titolo di assegno divorzile,  
rivalutabile annualmente **su base I stat**: - con vittoria di spese e compensi di causa, oltre accessori di  
legge.

In via Istruttoria: Si chiede l' **ammissione** di tutte le istanze istruttorie capitolate e non ammesse di  
cui alla memoria **ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c.**, da intendersi qui integralmente ritrascritte.

Il Procuratore di parte resistente chiede e conclude: 1) In via preliminare: disporsi la revoca e/o  
**modifica** del provvedimento emesso in data 3 giugno 2015 del presidente dott. Ernesto D'Amico  
con cui veniva posto a carico del Col. L. l' obbligo di versare la somma di euro quattrocento mensili  
alla signora **B.** quale assegno di mantenimento; 2) in via principale: restringersi ogni richiesta  
economico patrimoniale a qualsiasi titolo avanzata dalla signora B. A. nei confronti del Col. L.  
poiché infondata in fatto e in diritto; 3 ) in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui fossero  
**ravvisati** i presupposti per disporre un assegno di mantenimento a favore della signora B.,  
procedersi alla riduzione dell'importo dell' assegno di mantenimento disposto in sede presidenziale;  
4) con vittoria di spese di lite.

In via Istruttoria conclude come da memoria **ex art. 183 co VI, n. 2 c.p.c.** Il Procuratore della  
Repubblica così conclude: Per la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Si rimette sulle  
questioni economiche

## RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Preliminarmente deve darsi atto che con sentenza parziale n. 379/2016 il Tribunale di Verona ha già dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio fra le parti, con rimessione della causa sul ruolo per la trattazione e l'istruzione delle ulteriori domande.

Atteso che dall'unione dei coniugi non sono nati figli, trattasi unicamente di decidere sulla domanda di assegno divorzile avanzata dalla B. e avversata dal resistente. Giudica il Tribunale, per le ragioni di cui si dirà di seguito, che la domanda non possa trovare accoglimento, dovendosi ribadire, quanto alle istanze istruttorie, quanto già disposto dal G.I. con ordinanza in data 27 gennaio 2017. A. luce del disposto di cui all'articolo 5 L. Div., il riconoscimento dell'assegno divorzile presuppone l'accertamento dell'insussistenza, in capo al coniuge istante, di mezzi adeguati o dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, accertamento da compiersi sulla scorta del principio di diritto formulato dalla Sezioni Unite nella della Suprema Corte di Cassazione nella recentissima sentenza n. 18287/2018. Nell'attribuire all'assegno divorzile funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, hanno precisato le Sezioni Unite che il riconoscimento dell'assegno di divorzio richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età del " avente diritto ". Va quindi considerato nella specie: - che i coniugi, secondo quanto allegato dalla stessa ricorrente, si sono conosciuti nell'ottobre 2003, per contrarre poi matrimonio nel luglio 2004; - che sempre secondo quanto incontestamente allegato in ricorso la B., dopo il matrimonio, per circa un anno è rimasta a Martina Franca (TA), dove lavorava; - che al tempo della celebrazione del matrimonio i coniugi - che avevano rispettivamente 40 anni la ricorrente e 49 anni il resistente e dalla cui unione non sono nati figli - avevano dunque già sviluppato autonomamente la propria carriera lavorativa; - che il successivo trasferimento a Verona della B. non risulta aver compromesso la sua situazione lavorativa e reddituale, risultando peraltro la predetta occupata con apprezzabile reddito; - che l'effettiva convivenza matrimoniale è stata di breve durata, essendo le parti addivenute già nel 2008 alla separazione personale, introdotta con ricorso giudiziale dal L. nell'aprile 2008, trasformata in consensuale all'udienza presidenziale del 23 maggio 2008 e omologata dal Tribunale di Verona con decreto in data 10 giugno 2008; - che merita osservare come in sede di condizioni di separazione i coniugi avessero riconosciuto di essere reciprocamente indipendenti dal punto di vista economico e di godere di redditi che consentono un decoroso tenore di vita senza alcun riconoscimento di assegno di mantenimento in favore della B.; - che la B. risulta invero aver percepito: per l'anno d'imposta 2009 un reddito da lavoro di 36.999, 01 (v; CUD 2010) per l'anno d'imposta 2010 un reddito da lavoro di 48.475, 98 (v; CUD 2011) per l'anno d'imposta 2011 un reddito da lavoro di 37.123, 80 (v; CUD 2012) per l'anno d'imposta 2012 un reddito da lavoro di 37.861, 83 (v; CUD 2013) e per l'anno d'imposta 2015 un reddito da lavoro di 38.353, 00, sicché il suo reddito netto può essere stimato in circa 2.200, 00 mensili; - che il riconoscimento da parte della ricorrente, in sede di separazione, della propria condizione di indipendenza economica, pure può senz'altro costituire elemento di riferimento ai fini della valutazione di adeguatezza dei redditi, dovendosi peraltro osservare come non appaia da allora peggiorata la situazione reddituale della ricorrente; - che la B. risulta inoltre proprietaria di un'abitazione a M., che ha detto essere abitata dalla madre e di tenere comunque a disposizione per i propri soggiorni nella città di provenienza, scelta che, pur comprensibile, le impedisce di mettere a frutto il cespite, dal quale potrebbe trarre ulteriore fonte di reddito, anche al fine di sostenere la rata di mutuo di 541, 99 (che risulta essere

stato stipulato nel 2003 ed avente attualmente scadenza, a seguito di riacquisto nel 2013, in data 31.10.2023 v: doc. 19) e provvedere al pagamento del canone di locazione dell' alloggio di Verona, pari ad 500, 00 mensili (v: doc. 18 rie); che, per contro, il L. risulta aver dichiarato, per l' anno d' imposta 2012 (v: 730/2013) un reddito da lavoro di 69.216, 00, per l' anno d' imposta 2013 (v: 730/2014) un reddito imponibile di 71.006, 00, risulta aver percepito nell' anno d' imposta 2014 (v: CU 2015) un reddito di 61.710, 84 e risulta aver percepito per l' anno d' imposta 2015 (v: 730/2016) un reddito da lavoro di 72.194, 00, sicché il suo reddito netto mensile risulta stimabile in poco meno di 4.000, 00 ; - che egli risulta altresì proprietario della quota di 2/5 di nuda proprietà di un immobile per il resto di proprietà e con usufrutto in capo alla successiva compagna (v: doc. 31 res, per il quale il resistente risulta aver contratto mutuo con rata mensile di circa 645, 00 , rimborsatogli per la metà dalla comproprietaria (dalle movimentazioni di conto corrente l' importo risulta rimborsato a mesi alterni v: docc.32 e 48 res) e che pare essere stato estinto in data 16.12.2016 (v: doc. 48 res.); - che il resistente risulta inoltre proprietario al 50% di un appezzamento di terreno agricolo in Castrignano del C., in comproprietà con la predetta compagna (v: doc.43 res.), sul quale risulta essere stato realizzato fabbricato in comproprietà fra le dette parti (v: doc. 49); - che può inoltre ritenersi che la convivenza con la nuova compagna (che secondo quanto solo allegato all' ultima udienza dal procuratore del L. sarebbe ora cessata), anch' ella percettrice di proprio reddito (v: doc. 44 res.), abbia consentito al resistente una condivisione delle spese ordinarie, pur dovendosi dare atto che dagli estratti di conto corrente prodotti in atti emerge che egli continua a sostenere economicamente i figli nati dalle precedenti unioni, maggiorenni ed entrati nel mondo del lavoro con modesti redditi (v: docc. 45, 46 e 48 res.); - che il L. risulta gravato di rata di prestito l. di 715, 06 con scadenza settembre 20123 (v: doc. 16 res.) che ha detto di aver contratto per l' acquisto della Casa del figlio.

sulla scorta quindi del richiamato principio di diritto elaborato dalle Sezioni Unite, tenuto conto, giusta quanto esposto, che, pur a fronte di una più florida condizione economica del L., la B. svolge attività lavorativa che le consente di percepire un buon reddito, considerato altresì che - per quanto gravata di mutuo - ella è piena proprietaria di un immobile per sua scelta non messo a reddito, che in ragione dell' età delle parti alla data di celebrazione del matrimonio non può ravvisarsi un concreto contributo della moglie allo sviluppo di carriera del coniuge, che la scelta della B. di trasferirsi a Verona - ove risulta ancora risiedere non risulta aver compromesso la sua situazione lavorativa e reddituale, che il matrimonio ha avuto assai breve durata, essendo stata proposta domanda di separazione a meno di quattro anni di distanza dalle nozze e che la stessa ricorrente, in sede di separazione giudiziale trasformata in consensuale, si era dichiarata economicamente autosufficiente, non possono ora ravvisarsi i presupposti per il riconoscimento dell' assegno divorzile in favore della B..

Va dunque rigettata la domanda in tal senso da lei proposta.

Né può rilevare ai fini della domanda in esame il contrasto ancora in essere fra le parti in ordine al mancato integrale adempimento delle ulteriori pattuizioni, anche di natura economica, di cui alle condizioni di separazione.

Quanto alle spese di lite, tenuto conto del mutamento di orientamento giurisprudenziale verificatosi in materia di assegno divorzile nel corso del giudizio, ricorrono i presupposti per disporre la compensazione

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, dato atto che con sentenza parziale n. 379/2016 il Tribunale di Verona ha già dichiarato la

cessazione degli effetti civili del matrimonio fra le parti, 1) rigetta la domanda di assegno divorzile avanzata dalla ricorrente.

2) compensa integralmente fra le parti le spese di lite.

Così deciso in Verona, nella Camera di Consiglio della IA Sezione Civile in data 20 luglio 2018